



# **Regolamento per la disciplina dei referendum**

Il regolamento è stato adottato dal consiglio comunale con propria deliberazione n. 326 del 17.12.2012 e successivamente sottoposto a revisione con le seguenti deliberazioni: n. 63 del 24.10.2019 e n. 25 del 24/04/2020.

Il testo integrale del Regolamento per la disciplina del referendum risulta pertanto come appresso formulato.

## **Art. 1 – FINALITÀ E CONTENUTI**

1. Il presente regolamento, in attuazione dello statuto comunale, disciplina il referendum consultivo, propositivo e abrogativo ammessi quali strumenti di partecipazione popolare dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nonché le modalità di svolgimento dei medesimi. Ai sensi del presente regolamento si intende come referendum consultivo il quesito teso a conoscere il parere popolare in merito a una particolare questione di rilevanza politico amministrativa relativa al Comune di Faenza; come referendum propositivo il quesito teso a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali del Comune di Faenza; come referendum abrogativo il quesito teso a promuovere l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o a revocare atti amministrativi a contenuto generale del Comune di Faenza.
2. Il referendum di cui al comma precedente deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza della giunta e del consiglio comunale di Faenza.  
In ogni caso non possono essere sottoposte a referendum le materie elencate dallo statuto comunale.  
Possono essere proposti referendum su materie di interesse generale per la comunità locale, inerenti le scelte dell'amministrazione che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo. Non è ammissibile un quesito referendario avente per oggetto provvedimenti che abbiano già determinato effetti nei confronti dei terzi, salvo riguardino aspetti non incidenti su rapporti economico-finanziari e contrattuali in essere o in fase di definizione. Non è ammissibile un quesito referendario che riguardi accordi o convenzioni con altri enti pubblici. Non è ammissibile la riproposizione di una stessa richiesta di consultazione referendaria prima che siano trascorsi 5 anni.

## **Art. 2 – INIZIATIVA REFERENDARIA E SOGGETTI AVENTI DIRITTO**

1. Il procedimento finalizzato allo svolgimento della consultazione referendaria può essere avviato:
  - a) a seguito di iniziativa del consiglio comunale deliberata con la maggioranza prevista dallo statuto;
  - b) a seguito di iniziativa popolare, proposta da un comitato promotore mediante presentazione di firme a sostegno, autenticate nelle forme di legge, in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente quello di avvio della raccolta firme.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo o propositivo:
  - a) i cittadini residenti iscritti alle liste elettorali del comune alla data dell'indizione del referendum;
  - b) i cittadini residenti italiani minorenni che abbiano compiuto i 16 anni alla data dell'indizione del referendum, iscritti all'anagrafe comunale alla medesima data;
  - c) gli stranieri e gli apolidi, maggiori di anni 16 alla data fissata per la consultazione, residenti a Faenza da almeno un anno alla stessa data, di cui non si abbia notizia di interdizione dai pubblici uffici.

## Regolamento per la disciplina dei referendum

4. Hanno il diritto di partecipare al referendum abrogativo i cittadini che possono esercitare il diritto di voto in occasione dell'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

### **Art. 3 - INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal consiglio comunale quando lo stesso ritenga di consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondano alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi o della comunità di riferimento.
2. La proposta di consultazione referendaria presentata ad iniziativa di uno o più consiglieri comunali, secondo il diritto di iniziativa disciplinato dal regolamento del consiglio comunale, è gestita dal Settore Legale e Affari Istituzionali ed è iscritta all'ordine del giorno del consiglio che decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, con la prescritta maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. La proposta di deliberazione di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum e dal parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Il dirigente del Settore Finanziario correda la proposta con l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Entro 15 giorni dall'esecutività della delibera che approva l'iniziativa referendaria consiliare, il presidente del consiglio convoca la commissione di garanzia, di cui al successivo art. 5, per il giudizio previsto dal successivo art. 6. La commissione di garanzia deve riunirsi entro 15 giorni dalla data di ricezione della convocazione.

### **Art. 4 – INIZIATIVA POPOLARE**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum devono costituirsi in comitato promotore presentando apposita istanza scritta al sindaco, corredata dal numero di firme previste dal presente regolamento (art. 2, comma 1), autenticate nelle forme di legge, raccolte nei tre mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.
2. Possono essere validamente raccolte sottoscrizioni autenticate, a sostegno dell'istanza di referendum consultivo o propositivo, di cittadini aventi i requisiti di cui all'art 2, comma 3, alla data di sottoscrizione.
3. Possono essere validamente raccolte sottoscrizioni autenticate, a sostegno dell'istanza di referendum abrogativo, di cittadini aventi i requisiti di cui all'art 2, comma 4, alla data di sottoscrizione.
4. L'istanza deve contenere:
  - a) le generalità dei cittadini proponenti;
  - b) il quesito o i quesiti referendari nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;

## Regolamento per la disciplina dei referendum

- c) l'indicazione del rappresentante del comitato promotore a cui destinare le comunicazioni di cui al presente regolamento; in assenza di indicazione viene considerato referente del comitato il primo firmatario.
5. Entro 15 giorni dal ricevimento, il sindaco trasmette l'istanza di iniziativa popolare al vice sindaco, al presidente e al vicepresidente del consiglio comunale e ai capi gruppo. Entro lo stesso termine convoca la commissione di garanzia, di cui al successivo art. 5, per il giudizio previsto dal successivo art. 6. La commissione di garanzia deve riunirsi entro 15 giorni dalla data di ricezione della convocazione.
6. Entro 20 giorni della comunicazione del giudizio di ammissibilità della Commissione di Garanzia di cui all'art 6, comma 4, viene redatta la proposta di deliberazione da proporre al consiglio comunale corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum e dal parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Il dirigente del Settore Finanziario correda la proposta con l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 5 – COMMISSIONE DI GARANZIA**

1. La commissione di garanzia, competente per il giudizio di cui al successivo art. 6, è composta dal segretario generale del Comune di Faenza, con funzioni di presidente, dal Dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali e dal primo Dirigente incaricato della sostituzione temporanea del Dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali. In caso di vacanza, assenza od impedimento del segretario generale la commissione di garanzia è integrata dal secondo Dirigente incaricato della sostituzione temporanea del Dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali; in tale ipotesi le funzioni di presidente sono svolte dal Dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali.
2. Qualora sussistano impedimenti o incompatibilità, il sindaco con proprio decreto nomina i sostituti.
3. Le adunanze della commissione sono coordinate dal Presidente della stessa. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni sono comunicati al rappresentante del comitato dei promotori. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti. La commissione delibera a maggioranza. Le sedute non sono pubbliche. Di esse è redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti della Commissione di Garanzia, con l'assistenza del personale del Settore Legale e Affari Istituzionali.
4. Le operazioni relative alla costituzione, al supporto e al funzionamento della commissione di garanzia, competono al Settore Legale e Affari Istituzionali.

### **Art. 6 – GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ**

1. Nel caso di iniziativa popolare, la commissione di garanzia, previo accertamento da parte dell'ufficio elettorale del possesso dei prescritti requisiti da parte dei sottoscrittori, verifica la regolarità degli atti.

## Regolamento per la disciplina dei referendum

2. In tutte le ipotesi di iniziativa referendaria, la commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito tenuto conto dei requisiti e delle indicazioni contenute nello statuto e nel presente regolamento.
3. La commissione può chiedere agli uffici e servizi del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina documenti ed elementi integrativi di giudizio, convocando, se necessario, i dirigenti o i responsabili dei servizi interessati, i capigruppo consiliari, il comitato dei promotori ovvero ogni altro soggetto utile ai fini della valutazione sull'ammissibilità del quesito.
4. Le decisioni della commissione sono notificate, rispettivamente, al presidente del consiglio comunale, al sindaco e al rappresentante del comitato dei promotori, con atto motivato, entro 20 giorni dalla data di prima convocazione della commissione di garanzia. Vengono altresì inviate ai dirigenti competenti per le seguenti materie: legale e affari generali, finanziario ed elettorale, al fine di attivare le istruttorie necessarie.

### **Art. 7 – RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI**

1. Le firme a sostegno dell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, nel numero prescritto dal presente regolamento, sono apposte su appositi moduli predisposti dall'ufficio elettorale, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Faenza – Richiesta di referendum" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono vidimati dal segretario generale del Comune di Faenza che appone il bollo del comune all'inizio di ogni foglio e la propria firma. Le firme raccolte su moduli non conformi al modello sopra descritto o che presentino cancellature, aggiunte o alterazioni al modello apposito sono nulle.
2. Le firme sono apposte in calce al testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore ed estremi di un documento di riconoscimento del medesimo. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

### **Art. 8 – INDIZIONE DEL REFERENDUM**

1. Il referendum è indetto nei sei mesi successivi a quello in cui è stata adottata la delibera consiliare che approva l'iniziativa referendaria. La data per l'effettuazione del referendum è stabilita dal sindaco, almeno 60 giorni prima di quella in cui dovrà tenersi la consultazione. Nel caso in cui nell'anno solare abbia già avuto luogo una consultazione referendaria, il referendum è indetto nel primo semestre utile dell'anno successivo. Copia del provvedimento viene inviata dal sindaco al presidente del consiglio comunale, al comitato dei promotori dei referendum di iniziativa popolare, al segretario generale e al dirigente del Settore competente in materia elettorale. Comunicazione dell'indizione del referendum viene inviata altresì dal sindaco al prefetto, per conoscenza.
2. Qualora siano presentate più proposte referendarie devono essere accorpate fino a un massimo di quattro. In tal caso devono essere utilizzate schede di diverso colore; ai fini della indizione delle consultazioni, il sindaco deve tenere conto

## Regolamento per la disciplina dei referendum

dell'ordine cronologico di deliberazione, nel caso di iniziativa consiliare ovvero dell'ordine cronologico di consegna dei moduli contenenti le firme dei sottoscrittori nel caso di iniziativa popolare. Le eventuali proposte eccedenti sono differite all'anno successivo.

3. La singola consultazione referendaria può essere articolata anche in più quesiti, in numero massimo di due, in una unica scheda, comunque riferiti alla medesima materia oggetto di referendum.

Il quesito proposto deve indicare con precisione l'argomento e/o il provvedimento al quale si riferisce e deve essere formulato in modo tale da consentire risposte chiare ed univoche sulla base delle opzioni di risposta, nel massimo di tre, facenti parte della medesima proposta referendaria.

4. Il sindaco, con il decreto di convocazione dei comizi elettorali, provvede altresì:

a) alla ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali composte ciascuna da almeno 2.000 e non più di 4.000 aventi diritto. Sulla base di tale provvedimento gli uffici competenti predispongono le liste da utilizzare per la votazione, suddivise per maschi e femmine;

b) alla individuazione degli immobili identificati quali sedi dei seggi elettorali.

5. Entro il 45° giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il sindaco con proprio decreto dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono indicati:

a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;

b) il giorno, l'orario, il luogo e le modalità della votazione;

c) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum determinato sulla base delle liste di cui al precedente comma 4.

6. Nel caso siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte della commissione di garanzia, con caratterizzazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

7. Il manifesto è pubblicato nell'albo pretorio on line, negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari alle sezioni elettorali. Una copia del manifesto è esposta nella parte riservata al pubblico di ogni sede ove ha luogo la votazione.

8. Inoltre il sindaco informa gli elettori dell'indizione del referendum con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

### **Art. 9 – SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

1. Ogni anno può essere tenuta un'unica tornata referendaria in un periodo compreso dal 15 febbraio al 15 giugno o dal 15 ottobre al 15 dicembre.

2. Il referendum non può essere svolto in concomitanza con le elezioni politiche, europee, amministrative o referendarie, né quando il consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto, né nell'anno solare in cui viene rinnovato.

3. La votazione si svolge con voto diretto, libero e segreto, aperto – a seconda della tipologia di referendum – a tutti gli aventi diritto indicati al precedente art. 2.

## Regolamento per la disciplina dei referendum

4. Le operazioni di voto si svolgono in un solo giorno di domenica. L'orario è stabilito dal sindaco nel decreto di convocazione dei comizi e non può essere inferiore a 12 ore né superiore a 15 ore. Gli elettori presenti nella sala all'ora di chiusura dei seggi sono ammessi a votare.
5. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte almeno il 30% degli aventi diritto.
6. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono coordinate dal Settore preposto alle consultazioni elettorali. Tutti i settori, per quanto di competenza, collaborano attivamente all'organizzazione e realizzazione della consultazione.

### **Art. 10 – ORGANIZZAZIONE**

1. L'organizzazione generale delle operazioni di votazione è diretta dal segretario generale del Comune di Faenza il quale si avvale di tutti gli uffici comunali e dell'Unione il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei dirigenti.
2. Tutte le attività di vigilanza necessarie sono svolte dagli appartenenti alla polizia municipale.

### **Art. 11 – COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE**

1. Presso ogni sezione istituita per la consultazione referendaria è costituito un ufficio di sezione composto da un presidente e da scrutatori in numero di quattro, dei quali uno svolge le funzioni di vicepresidente e segretario.
2. Almeno 20 giorni prima della consultazione, il sindaco procede alla nomina dei presidenti e degli scrutatori degli uffici di sezione scegliendoli tra i dipendenti del Comune o dell'Unione ovvero dei soggetti di cui al comma che segue. Il provvedimento di nomina è immediatamente comunicato agli interessati. L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere comunicata al sindaco entro due giorni dalla comunicazione al fine della surroga.
3. I componenti degli uffici di sezione non dipendenti del Comune di Faenza o dell'Unione vengono nominati dal sindaco scegliendoli tra gli iscritti alle liste elettorali del Comune di Faenza, che abbiano presentato domanda a seguito di avviso, pubblicato entro il 35° giorno antecedente la votazione per almeno 10 giorni. Nel caso in cui le domande presentate siano insufficienti, gli scrutatori mancanti, necessari per costituire i seggi, sono designati tra i dipendenti comunali o dell'Unione. I componenti dei seggi percepiscono una indennità commisurata a quella prevista dalla legislazione vigente per i referendum nazionali se non sono dipendenti del Comune di Faenza o dell'Unione della Romagna Faentina, la retribuzione dello straordinario qualora dipendenti degli enti richiamati.  
Per la validità delle operazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri, tra i quali il presidente o il vice presidente.

**Art. 12 – DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente quello della votazione tramite strumenti digitali secondo la disciplina nazionale applicabile alle consultazioni referendarie.
2. Si applicano ai referendum comunali le limitazioni di cui agli artt. 6 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

**Art. 13 – OPERAZIONI DI VOTO**

1. L'ufficio di sezione si costituisce almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della votazione, nella sede prestabilita. Immediatamente prima della costituzione dell'ufficio, il presidente provvede a ritirare presso l'ufficio elettorale le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e l'ulteriore materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
2. Le liste da utilizzare per la votazione, suddivise in maschi e femmine, compilate ai sensi dell'art. 8, comma 4, sono autenticate dal responsabile dell'ufficio elettorale.
3. La votazione si effettua su apposite schede, secondo un modello predisposto dall'ufficio elettorale, sulla base di quanto previsto dalla delibera consiliare che approva l'iniziativa referendaria, sulle quali sono riportati la data della consultazione e il quesito a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum le schede per ognuno di essi saranno di diverso colore.
4. Le schede, munite del timbro della sezione, sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno sulla opzione di risposta da lui scelta, nel rettangolo che la contiene.
6. Sono nulle le schede contenenti segni di riconoscimento o contenenti espressioni di voto che non consentano di individuare la volontà dell'elettore.
7. Per i casi particolari che possono verificarsi durante la votazione si applicano, per quanto possibile, le disposizioni che disciplinano i casi analoghi in occasione dei referendum nazionali.  
In caso di richiesta di voto assistito, gli elettori sono tenuti ad esibire la documentazione medica di cui siano già in possesso. In mancanza decide il presidente secondo il suo prudente apprezzamento nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 55 del D.P.R. 361/1957.  
I casi particolari occorsi durante la votazione devono essere sommariamente verbalizzati.
8. Delle operazioni di votazione e scrutinio è redatto apposito verbale secondo lo schema predisposto dall'ufficio elettorale comunale e consegnato a ciascun presidente degli uffici elettorali di sezione.
9. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione determina il numero dei votanti, delle schede votate e delle schede rimaste e lo comunica al segretario generale, quindi chiude tutte le schede rimaste e le liste in

## Regolamento per la disciplina dei referendum

apposite buste che vengono vidimate da almeno due membri dell'ufficio e consegnate al personale del Comune o dell'Unione.

### **Art. 14 – SCRUTINIO**

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti e continuano fino alla conclusione.
2. Il presidente estrae dall'urna le schede e ne dichiara il voto.
3. Il risultato dello scrutinio viene indicato nel verbale delle operazioni di seggio.

### **Art. 15 – DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM**

1. Il risultato del referendum è accertato dal segretario generale.
2. Il segretario generale entro il terzo giorno successivo alla data della consultazione, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede, per ciascuna consultazione referendaria alla proclamazione dei risultati del referendum.
3. Delle operazioni effettuate il segretario generale redige apposito verbale di cui invia copia al sindaco, al presidente del consiglio comunale e in caso di iniziativa popolare al rappresentante del comitato promotore.
4. Il sindaco entro 5 giorni dal ricevimento del verbale provvede ad informare la cittadinanza dell'esito della consultazione.

### **Art. 16 – PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI COMPETENTI**

1. Qualora alla consultazione referendaria prende parte almeno il 30% degli aventi diritto, il presidente del consiglio comunale convoca apposita seduta del consiglio comunale, da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrivendo all'ordine del giorno una deliberazione di presa d'atto dell'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa consiliare, che su iniziativa popolare.
2. L'orientamento espresso dai cittadini che ha ottenuto la maggioranza dei voti in sede di referendum consultivo o propositivo è sottoposto dalla valutazione dell'organo competente per ogni eventuale provvedimento conseguente.
3. La valutazione degli organi competenti che si discosti dall'esito del referendum consultivo o propositivo deve essere in ogni caso motivata per iscritto, dandone comunicazione al comitato promotore.
4. Nel caso di referendum abrogativo, l'effetto decorre dall'esecutività della delibera consiliare di presa d'atto dell'esito referendario. In questo caso l'organo competente che ha in precedenza emanato l'atto abrogato adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di presa d'atto.

## Regolamento per la disciplina dei referendum

5. Qualora gli organi competenti non provvedano ad adottare i provvedimenti conseguenti entro il termine indicato dal comma 4, il presidente della commissione di garanzia ha diritto di rivolgere istanza scritta al sindaco. Il presidente del consiglio comunale provvede a dare lettura di tale istanza durante la prima seduta utile del consiglio.

### **Art. 17 – REVOCA DEL REFERENDUM**

1. Qualora, successivamente alla adozione del decreto di indizione del referendum, entro il 15° giorno antecedente la votazione, intervengano atti o provvedimenti tali da poter rendere inutile la consultazione, il sindaco sottopone immediatamente la questione alla commissione di garanzia la quale si pronuncia in modo vincolante, entro il termine di 8 giorni, in merito alla continuazione o alla interruzione del procedimento. Nel caso in cui la commissione ritenga che le modifiche intervenute rendano inutile la consultazione, il sindaco dispone immediatamente la interruzione del procedimento con proprio decreto da pubblicare e comunicare nelle stesse forme del decreto di indizione dei comizi. Nel caso di iniziativa consiliare, è data pronta comunicazione ai consiglieri comunali dell'interruzione del procedimento, in via telematica. Nel caso di iniziativa popolare, copia del provvedimento è notificata in via telematica al rappresentante del comitato promotore.

### **Art. 18 – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO**

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale a livello legislativo e regolamentare per il procedimento amministrativo, il procedimento amministrativo relativo al referendum comunale è disciplinato dal presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nelle leggi statali o regionali in materia di referendum in quanto compatibili.

### **Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio elettronico del comune.

## INDICE

<b>Art. 1 – FINALITÀ E CONTENUTI</b> .....	2
<b>Art. 2 – INIZIATIVA REFERENDARIA E SOGGETTI AVENTI DIRITTO</b> .....	2
<b>Art. 3 - INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE</b> .....	3
<b>Art. 4 – INIZIATIVA POPOLARE</b> .....	3
<b>Art. 5 – COMMISSIONE DI GARANZIA</b> .....	4
<b>Art. 6 – GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ</b> .....	4
<b>Art. 7 – RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI</b> .....	5
<b>Art. 8 – INDIZIONE DEL REFERENDUM</b> .....	5
<b>Art. 9 – SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM</b> .....	6
<b>Art. 10 – ORGANIZZAZIONE</b> .....	7
<b>Art. 11 – COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE</b> .....	7
<b>Art. 12 – DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA</b> .....	8
<b>Art. 13 – OPERAZIONI DI VOTO</b> .....	8
<b>Art. 14 – SCRUTINIO</b> .....	9
<b>Art. 15 – DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM</b> .....	9
<b>Art. 16 – PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI COMPETEENTI</b> .....	9
<b>Art. 17 – REVOCA DEL REFERENDUM</b> .....	10
<b>Art. 18 – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO</b> .....	10
<b>Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE</b> .....	10